



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 del 19-04-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROT. N. 14667/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 09:20, si svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 13 del 23/10/2020, con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 1, c. 1, 5), del DPCM 18/10/2020.

Il riconoscimento degli Assessori presenti, di seguito elencati, e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel sopracitato decreto.

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Presente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 6 - Assenti n. 0

La seduta è presieduta dal Sindaco MAZZANTI MARCO, a norma dell'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale GUERRERA LUIGI, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Mazzanti – Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di relazione sì come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario, ad illustrarne il contenuto;

Terminato il breve dibattito il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta ritenutala meritevole di approvazione, con le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forma di legge;

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati in copia, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
GUERRERA LUIGI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14-04-2021

OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROT. N. 14667/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL SINDACO:

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 12/09/2016 con la quale si decideva di costituirsi e resistere nel ricorso al Tribunale di Pistoia ai sensi dell'art. 702 bis e seguenti c.p.c. presentato dal condominio "Le Torri" in persona dell'amministratore geom. Federica Panichi per la condanna dell'A.C. e Giusti Per l'Edilizia S.p.A., in solido tra loro, ad eseguire tutte le opere necessarie alle eliminazioni delle infiltrazioni individuate dal CTU e per il rimborso delle spese sostenute dalla controparte in relazione all'attività svolta per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni, con vittoria di spese del corrente giudizio, di quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, incluse le spese di CTP;
- la determinazione n. 730 del 16/09/2016 con la quale si conferiva il relativo incarico all'avv. Filippo Toccafondi, legale esperto in materia e già a conoscenza della questione in quanto legale dell'A.C. nel precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo e tentativo di un accordo transattivo;
- l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Pistoia in data 13/07/2017, depositata il 03/08/2017, con la quale la responsabilità delle problematiche rilevate dalla ricorrente veniva posta esclusivamente a carico dell'impresa Giusti per l'Edilizia S.p.A., la quale veniva inoltre condannata al pagamento della somma di Euro 58.389,44, oltre interessi legali e delle spese di giudizio a favore del Condominio "Le Torri";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6/11/2017 con la quale si decideva di costituirsi e resistere nell'atto di citazione in appello presentato dallo stesso condominio "Le Torri" avanti alla Corte di Appello di Firenze avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Pistoia in data 13/07/2017;
- la determinazione n. 887 del 14/11/2017 con la quale si conferiva il relativo incarico all'avv. Filippo Toccafondi in quanto legale dell'A.C. nel precedente ricorso al Tribunale di Pistoia;
- la sentenza n. 239/2021 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 11/12/2020, pubblicata in data 2/2/2021, con la quale si respinge l'appello presentato dal Condominio Le Torri dichiarando il difetto di titolarità passiva da parte del Comune di Quarrata, e condannando il Condominio "Le Torri di via Lenzi, via C. da Montemagno, via G. Giusti, Quarrata, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore a rimborsare al Comune di Quarrata le spese processuali;

PREMESSO CHE con nota prot. n. 14667 del 6/4/2021 è stato notificato all'Avv. Toccafondi il ricorso promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal Condominio "Le Torri di via Lenzi, via C. da Montemagno, via G. Giusti, Quarrata (PT), codice fiscale 90036480474 per la cassazione della sentenza n. 239/2021 (rep. 253/2021), emessa in data 11/12/2020 e pubblicata il 02.02.2021, dalla Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello di Firenze nella causa civile n. 2416/2017, notificata in data 02.02.2021;

CONSIDERATO CHE è di tutta evidenza l'opportunità di resistere in giudizio per difendere la posizione di estraneità del Comune nella vicenda, come già sancito nei precedenti gradi di giudizio, e come comunicato dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici, competente per il procedimento impugnato, al servizio AGAN, per le vie brevi (mail 06/04/2021);

DATO ATTO che:

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

- che il legale è iscritto nell'elenco dei professionisti approvato con determinazione n. 963 del 17/11/2016 e successivamente aggiornato con determinazione n. 497 del 07/06/2018;

- la scelta definitiva del legale deve avvenire tramite deliberazione di giunta e successiva sottoscrizione di procura da parte del Sindaco;

DATO ATTO CHE l'avv. Filippo Toccafondi, ha presentato un preventivo per un importo di euro 11.648,37. al lordo di tutti gli oneri;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale così come richiesto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali e quant'altro;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere avverso il ricorso promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal Condominio "Le Torri di via Lenzi, via C. da Montemagno, via G. Giusti, Quarrata (PT), codice fiscale 90036480474 per la cassazione della sentenza n. 239/2021 (rep. 253/2021), emessa in data 11/12/2020 e pubblicata il 02.02.2021 dalla Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello di Firenze nella causa civile n. 2416/2017, notificata in data 02.02.2021 ;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e resistere in giudizio all'avv. Filippo Toccafondi con studio in Firenze, via Fiume 13 P.IVA 04780510485 in quanto legale dell'A.C. nei precedenti gradi di giudizio, che ha presentato un preventivo per un importo di euro 11.648,37, eleggendo domicilio presso lo stesso studio, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;

3) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura, con facoltà di eleggere domicilio;

4) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.